II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

che nel contesto del piano di eradicazione riconosce ufficialmente indenne dalla peste suina il territorio della Grecia, e modifica per la quarta volta la decisione 81/400/CEE, che stabilisce lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista dell'eradicazione di tale malattia

(90/251/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 2, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 7,

considerando che, con decisione 89/563/CEE [3], la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della pesta suina classica presentato dalla Grecia, che è stato applicato su base regionale;

considerando che, con decisione 87/362/CEE [4], la Commissione, tenuto conto dell'evoluzione favorevole registrata dalla situazione sanitaria, ha riconosciuto ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territorio della Repubblica ellenica;

considerando che attualmente la Grecia risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 2, paragrafo 2, punto 2 della direttiva 80/1095/CEE, necessari affinché uno Stato membro possa essere riconosciuto ufficialmente indenne dalla peste suina nel contesto di un piano di eradicazione; che da più di dodici mesi, infatti, non si è registrato alcun caso di peste suina e la relativa vaccinazione è cessata in tutto il territorio della Grecia; che nessuna azienda nel territorio della Grecia contiene suini che siano stati vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

considerando che, avendo la Grecia conseguito tale status, non occorre elaborare nuovi piani per completare l'eradicazione della peste suina classica, come previsto all'articolo 3 bis della direttiva 80/1095/CEE;

considerando che, alla luce di questa nuova situazione, è necessario modificare la decisione 81/400/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 89/473/CEE [6], ed abrogare la decisione 87/362/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è riconosciuta ufficialmente indenne dalla peste suina, nel contesto del piano di eradicazione di tale malattia.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione 81/400/CEE è modificato come segue:

1. Al primo comma, dopo il termine « Danimarca » sono aggiunti i termini « la Grecia ».
2. Al secondo comma è soppresso il termine « Grecia ».

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 307 del 24. 10. 1989, pag. 39.
[4] GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 33.
[5] GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 37.
[6] GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 34.

Articolo 3

La decisione 87/362/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione